



Prot. n.  
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

1. Comunicazione preliminare di adeguamento MIC
2. Istanza da SUAP
3. chiarimenti da ditta

Risposta al foglio

**Oggetto:** Società Itacol S.p.A. - Comune di Castelfiorentino - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [Nuova emissione E16 e contestuale adeguamento MIC a PRQA] - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi

**A:** SUAP Comune di Castelfiorentino  
[comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it](mailto:comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it)

Estremi Pratica:

Pratica SUAP agli atti n. n. 2331 del 19/12/2022

Prot. gen. AOOGR/492522/P 050040010 del  
20/12/2022 e successivi chiarimenti n. prot. AOOGR /  
AD 0021123 del 12/01/2023

ARAMIS: 59613

Azienda USL Toscana Centro  
[prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it)

Comune di Castelfiorentino  
[comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it](mailto:comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it)

Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese  
[arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

Acque SpA  
[scarichiproducttivi@pec.acque.net](mailto:scarichiproducttivi@pec.acque.net)

**p.c.:** Società Itacol S.p.A.  
[italcolspa@pec.it](mailto:italcolspa@pec.it)

La Società Itacol S.p.A. con nota acquisita agli atti con prot. n. AOOGR/492522/P 050040010 del 20/12/2022 (all.1) e successivi chiarimenti pervenuti con nota n. prot. AOOGR / AD 0021123 del 12/01/2023 (all. 2) ha comunicato tramite il servizio di SUAP ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alcune modifiche dell'installazione autorizzata con provvedimento di AIA rilasciato dalla Regione Toscana con D.D. n. 6571 del 03/05/2018, ubicata nel comune di Castelfiorentino (FI) in Via Lucardese n. 6 [attività IPPC Codice 6.4 lett. b) punto 2) di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.].

L'AIA dell'installazione in oggetto è stata da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14485 del 19.07.2022.

Come precisato nella citata nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0021123 del 12/01/2023 la comunicazione di cui trattasi si riferisce all'installazione di una nuova emissione E16, relativamente alla quale la ditta specifica quanto segue:

*"[...] l'emissione E16 descritta nella "Relazione\_Adeguamento\_MIC" trasmessa quale allegato alla prima pratica SUAP 21626, è da intendersi, come descritto in tale relazione, come nuova emissione correlata a un Medio Impianto di Combustione esistente, per la quale si chiede l'attivazione della procedura di autorizzazione ai sensi*



*art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in quanto interesse dell'azienda, quale miglioramento ambientale, di metterlo in servizio quanto prima e comunque prima dei tempi previsti dall'adeguamento PRQA e MIC".*

Nel dettaglio, l'intervento consiste nell'installazione di un filtro a maniche sull'emissione da "sola caldaia" Luciani che darà luogo alla nuova emissione E16, con camino dedicato.

La ditta dichiara che la modifica verrà effettuata per conseguire i seguenti risultati:

"[...]

- *Al fine di ridurre il consumo elettrico nei periodi in cui l'essiccatore è fermo: la caldaia è attiva infatti circa 240 giorni/anno, mentre l'essiccazione (considerando colza, girasole, sansa) circa 180 giorni anno, e il consumo elettrico dell'elettrofiltro è sensibile, anche in configurazione solo caldaia (60 – 70 kW);*

- *Al fine di ridurre gli interventi di manutenzione straordinari all'elettrofiltro: infatti un utilizzo ridotto, limitato ai soli periodi in cui è attiva l'essiccazione, può prolungare la durata dei componenti del macchinario più soggetti a usura (parti metalliche, scuotitori, riduttori, ecc...);*

- *Al fine di ridurre il rischio di fermi impianto a causa di guasti: **infatti mentre nella configurazione attuale un guasto all'elettrofiltro bloccherebbe di fatto sia il reparto essiccazione, che la caldaia e di conseguenza l'estrazione olii, una separazione delle 2 linee dimezzerebbe tale rischio. E' attualmente presente una caldaia a metano specifica per la gestione di questa tipologia di rischi, tuttavia il contesto energetico attuale rende di difficile sostenibilità economica l'utilizzo del gas, seppur in emergenza, come alternativa alla biomassa.***

La modifica comporterà anche i seguenti risultati:

- *La filtrazione tramite filtro a maniche garantirà comunque il limite di polvere proposto (45 mg/Nmc), al pari dell'elettrofiltro;*

- *La quota parte di emissione della caldaia avviata all'elettrofiltro durante le configurazioni attuali "E2 caldaia + essiccazione colza/girasole" e "E2 caldaia +essiccazione sansa" verrà meno, rendendo quindi l'elettrofiltro più efficiente (in quanto attraversato da una portata minore) per la quota parte di emissione residua (solo essiccazione).*

*Come già evidenziato in precedenza, una delle motivazioni principali dell'intervento è quella di garantire la continuità produttiva (in caso, ad esempio, di guasto dell'elettrofiltro) mantenendo l'alimentazione a biomassa della caldaia, e ovviamente garantendo livelli emissivi analoghi (se non migliori) rispetto a quelli attuali (elettrofiltro).*

*Tuttavia, sempre per il medesimo motivo, l'azienda richiede che in autorizzazione sia mantenuta la possibilità di utilizzare come linea di trattamento fumi "di scorta" (ad esempio in caso di guasto al nuovo filtro a maniche) la linea attualmente autorizzata, ossia: E2 caldaia con essiccazione (colza/girasole/sansa) ed E2 solo caldaia. Per gestire l'emissione verso una delle 2 linee (E16 "filtro a maniche" oppure E2 "elettrofiltro") verranno installate in uscita dal generatore di vapore opportune valvole di intercettazione.*

*E' opportuno specificare che l'azienda farà lavorare di preferenza l'emissione E16, e l'emissione E2 in caso di necessità. Si specifica anche che le valvole di deviazione saranno utilizzate nella modalità "tutta emissione in E2" oppure "tutta emissione in E16" e non sarà possibile avviare l'emissione a entrambi i trattamenti in contemporanea.*

*Per tale nuova emissione E16, si richiede di mantenere quanto attualmente autorizzato per E2, ossia la possibilità di aspirare l'emissione A3 come aria primaria/secondaria in caldaia, nota 14 dell'attuale quadro emissivo relativa a A3":*

La nuova linea di filtrazione si comporrà delle seguenti apparecchiature, a valle del Generatore di Vapore Luciani:



- Valvole deviatrici;
- Ciclone per la rimozione del particolato di dimensioni maggiori;
- Cassone anti-scintilla di sicurezza prima del filtro a maniche;
- Filtro a maniche di superficie filtrante 648 mq, suddiviso in 9 settori, maniche in Teflon per resistere alle temperature di lavoro (fino a 250 °C);
- Ventilatore aspiratore di potenza 110 kW;
- Camino indipendente di altezza 25 metri, diametro 1'100 mm.

Per l'emissione E16 (di portata pari a 20'000 Nmc/h) vengono proposti gli stessi limiti dell'emissione E2 "solo caldaia" (riferiti ad un tenore di ossigeno del 6%), da verificare con autocontrollo annuale:

Polveri < 45 mg/Nmc

COT < 45 mg/Nmc

CO < 300 mg/Nmc

NO<sub>2</sub> < 600 mg/Nmc

SO<sub>2</sub> < 200 mg/Nmc

La ditta dichiara che per la mitigazione dell'impatto acustico, saranno insonorizzate tutte le sorgenti di rumore di seguito specificate:

- Ventilatore in cassone fono-assorbente con spessore del rivestimento 100 mm;
- Valvole di immissione aria compressa in cassone coibentato;
- Carpenteria del filtro coibentata;
- Camino di diametro maggiorato per ridurre la velocità di sbocco in atmosfera.

La ditta dichiara inoltre che l'altezza del nuovo camino (25 metri, comprensiva dell'ubicazione ipotizzata del filtro) è ottimizzata ai sensi del punto 4 dell'Allegato 1 "Documento Tecnico" del PRQA; a tal fine presenta le stime effettuate per la verifica.

Dal punto di vista dei possibili impatti ambientali determinati dalla modifica, la ditta ritiene che l'intervento non ne arrechi di significativi alle principali componenti ambientali. In proposito evidenzia che:

"[...] *Le modifiche presentate:*

- *non comportano incrementi o variazioni delle quantità lavorate;*

(...)

- *non variano gli scarichi idrici né per quantità, né per qualità;*

- *verrà fatta una misurazione dell'impatto acustico in seguito all'installazione della linea di filtrazione sulla caldaia, comunque insonorizzata;*

- *non viene modificata la gestione dei rifiuti;*

- *in caso di guasto all'elettrofiltro, viene garantita la continuità produttiva (almeno per la parte caldaia) senza utilizzo di risorse fossili (gas naturale), cioè senza ricorrere all'accensione della caldaia a metano, a differenza della situazione attuale. Parimenti, mantenendo la linea "E2 solo caldaia" e "E2 caldaia + essiccazione" come linea di scorta, verrà garantita comunque la continuità produttiva anche in caso di eventuale malfunzionamento del nuovo filtro a maniche;*

- *augmentando il tempo di fermo annuale dell'elettrofiltro, verrà garantito un periodo di manutenzione più lungo e una maggiore durata ed efficienza dell'impianto".*

Come condizioni di avvio dell'emissione E16 la ditta indica quelle previste per altre emissioni autorizzate, come da prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico vigente.

In merito agli altri contenuti del progetto di adeguamento proposto, si evidenzia quanto segue:



- con nota n. prot. AOOGR/AD 0457168 del 25/11/2022 (cfr. elaborato “*Relazione\_Adeguamento\_MIC.pdf*”) la ditta aveva presentato la documentazione concernente il progetto di adeguamento dei MIC esistenti, in cui veniva descritto anche l’intervento relativo all’emissione E16.

Nel merito la ditta precisava che oggetto dell’adeguamento dei limiti alle emissioni erano gli impianti classificabili come MIC esistenti ai sensi dell’art. 268 c. 1 lett. gg-bis) del D.Lgs. 152/06, ovvero:

- Il generatore di vapore “Luciani” alimentato a biomassa, potenza = 5600 kW (cui è associata l’emissione E2 nell’assetto “solo caldaia”);
- Il generatore di vapore “Marchesi” alimentato a metano, potenza = 6976 kW (cui è associata l’emissione E3).

Alla comunicazione veniva allegata una planimetria aggiornata delle emissioni con la nuova emissione E16 (elaborato “*Elab\_Tecn\_3.1\_Ed.8\_Plan\_Emissioni\_Atmosfera*”) e una revisione della scheda AIA F1 relativamente al nuovo filtro a maniche a servizio dell’emissione E16 (elaborato “*Tab\_F1\_E16*”).

**Gli interventi di adeguamento al PRQA alle suddette emissioni consistono nella mera proposta di variazione/riduzione dei limiti alle emissioni attualmente assegnati (si rimanda al documento *Relazione\_Adeguamento\_MIC.pdf* per i dettagli), con decorrenza dell’efficacia dal 1 gennaio 2025. La ditta ritiene in proposito che gli esiti degli autocontrolli svolti (sintetizzati nella relazione tecnica) consentano di attestare il rispetto dei nuovi limiti proposti;**

- con nota prot. gen. AOOGR/492522/P 050040010 del 20/12/2022 la ditta presenta l’elaborato “*08\_Relazione\_Adeguamento\_PRQA\_BAT*” nel quale evidenzia quanto segue:

*“La presente relazione è in allegato alla comunicazione di adeguamento ai limiti PRQA dell’azienda Italcol, tenendo conto, ove opportuno, della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 del 12/11/2019, relativa alle migliori tecniche disponibili (BAT) del settore Food Drink Milk, di seguito denominata semplicemente “BAT.”*

*Vengono analizzati ai paragrafi seguenti i singoli punti di emissione in relazione ai limiti applicabili”.*

La ditta pertanto, alla luce del documento di Decisione delle BAT Conclusioni settoriali, oltre ad effettuare la verifica dello stato di applicazione di quelle ritenute applicabili al ciclo produttivo dell’installazione, prende in esame le emissioni autorizzate e verifica l’eventuale necessità di adeguamento, rimandando per le emissioni E3 ed E2 nell’assetto di “solo caldaia” a quanto già argomentato nella relazione predisposta per l’adeguamento dei MIC.

Con la nota del 20.12.2022 viene presentato un aggiornamento del QRE autorizzato (elaborato “*Quadro riassuntivo delle emissioni - Ed.14 – 14/12/2022*”).

Non risulta allegata alla documentazione complessivamente presentata ed illustrata in premessa una proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nel merito dell’applicazione delle BAT-C, si precisa che il termine per l’eventuale adeguamento è di 4 anni a decorrere dalla pubblicazione su GUUE della Decisione sopra citata (04.12.2019) ed è pertanto fissato al 04.12.2023. Si prende atto che, da quanto presentato dalla ditta con la documentazione agli atti con n. prot. AOOGR/492522/P 050040010 del 20/12/2022, non pare di rilevare l’esigenza di attuazione di un progetto di adeguamento ai fini del rispetto dei BAT-Ael ritenuti applicabili.

Si fa presente ad ogni buon conto che i sensi dell’art. 29-octies c. 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06 l’A.C. deve provvedere a riesaminare l’AIA per verificare la conformità dell’installazione alle BAT-C della predetta Decisione, pertanto il Settore scrivente provvederà ad avviare nei prossimi mesi **uno specifico procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA.**



Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della determinazione da assumere è l'eventuale aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato. La comunicazione di modifica art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono agli atti dell'ufficio della Regione Toscana – Presidio Territoriale AIA 2 di Firenze e Arezzo – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali. Si allega copia in formato elettronico di tutta la documentazione citata in premessa.

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** decorrenti dal **12.01.2023 (data di acquisizione della documentazione di chiarimento)**, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il **giorno 28 febbraio 2023 alle ore 10:00** come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Si precisa, inoltre, che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i e dell'art. 8 del Regolamento Regionale 19/R/2017 e s.m.i, richiederà una valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti

La Dirigente del Settore  
*Dott.ssa Simona Migliorini*



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE**  
**AMBIENTALI**

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)
- Il funzionario responsabile di P.O. è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it).
- Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

AOGR/TPD Prot. 0040339 Data 24/01/2023 ore 17:07 Classifica P.050.040.010. Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.  
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).